

pas'e, saranno mantenuti in vigore e riscossi negli esercizi finanziarii 1887-88, 1888-89 e 1889-90. Dopo questo termine potranno essere confermati, aboliti o diminuiti con la legge annuale del bilancio. »

Pongo a partito questo articolo 3°.

(È approvato).

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a consentire l'importazione temporanea del riso con lolla destinato all'esportazione dopo la brillatura. Le discipline per tale importazione temporanea saranno determinate con decreto, udito il parere del Consiglio di Stato. »

L'onorevole Lucca ed altri deputati propongono quest'aggiunta:

« Il decreto, dopo due anni di esperimento, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. »

« Lucca, Miniscalchi, Pullè, Righi, D'Adda, Arnaboldi, Cavallini, Calvi, Casati, Di Collobiano, Turrella. »

Prego la Commissione di volere esprimere il suo avviso su questa proposta.

Luzzatti. (Presidente della Commissione). La Commissione aveva domandato che in questa proposta invece di *un anno* si dicesse *due anni*. Questa modificazione essendosi introdotta, la Commissione accetta la proposta.

Presidente. Il Ministero l'accetta così modificata?

Magliani, ministro delle finanze. L'accetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

Randaccio. In questo articolo è adoperata la dicitura seguente: « Il Governo del Re è autorizzato a consentire l'importazione temporanea del riso con lolla destinato all'esportazione dopo la *brillatura*. »

Ora la brillatura, come tutti sanno, non è che una delle operazioni a cui si assoggetta il riso. Quindi mi parrebbe conveniente, ad evitare ogni possibile difficoltà doganale, ed anche a mettere in armonia questo articolo con la nota apposta alla voce presente nella tariffa, che si dicesse: « dopo la sua *lavorazione*. »

Luzzatti. (Presidente della Commissione). Quantunque all'Commissione non paresse che potesse sorgere equivoco, tuttavia l'abbondare in chiarezza non nuoce; quindi accetta di sostituire alla parola *brillatura* la parola *lavorazione*.

Presidente. Il Governo acconsente?

Magliani, ministro delle finanze. Acconsente.

Presidente. Pongo a partito la prima parte dell'articolo 4, modificata come segue:

« Il Governo del Re è autorizzato a consentire l'importazione temporanea del riso con lolla destinato all'esportazione dopo la lavorazione. Le discipline per tale importazione temporanea saranno determinate con decreto, udito il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvata).

Pongo a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Lucca e da altri deputati; aggiunta accettata dal Governo e dalla Commissione.

« Il decreto dopo due anni di esperimento, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. »

(È approvata).

Pongo a partito questo articolo 4° nel suo complesso.

(È approvato).

« Art. 5. La tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3^a), è fissata a lire 20 il quintale. »

« Il Governo del Re è autorizzato a rimborsare la tassa di fabbricazione sul glucosio adulterato per servire ad usi industriali. »

« Le formalità riguardanti l'adulterazione ed il rimborso della tassa saranno stabilite con decreto reale, udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio. »

(È approvato).

Ora vengono gli articoli aggiuntivi, proposti dalla Commissione e concordati col Ministero.

« Art. 6. La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la soprattassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di lire 1.80 per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centigrado. »

(È approvato).

« Art. 7. Per le industrie le quali usano l'alcool come materia prima, sarà conceduta la restituzione della tassa nella misura di lire una e centesimi cinquanta per grado e per ettolitro. »

« Sull'alcool adoperato per la fabbricazione dell'encianina la tassa sarà restituita per intero. »

(È approvato).